

Giulio MICIONI

COMPENDIO di  
**ORDINAMENTO  
FORENSE  
e DEONTOLOGIA**

XIV Edizione  
**2025**

  
Neldiritto  
Editore

## Sezione II - Cassa Forense, Congresso Nazionale Forense e Associazioni

### SOMMARIO:

1. La Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense (Cassa forense). – 2. Il Congresso Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale Forense. – 3. Le Associazioni.

### 1. La Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense (Cassa forense).

Accanto agli organi istituzionali quali il Consiglio dell'ordine circondariale ed il Consiglio Nazionale Forense, opera la **Cassa forense** (già **Ente di Previdenza in favore degli Avvocati e Procuratori** di cui alla legge 13 aprile 1933 n. 406) istituita nel 1952 con legge 8 gennaio 1952 n. 6 come Ente pubblico e successivamente trasformata in **fondazione con personalità giuridica di diritto privato** (1994).

Seppure fondazione di diritto privato – come tale dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile – la Cassa Forense, in quanto svolgente funzioni pubbliche, è sottoposta alla **vigilanza** del Ministero della giustizia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze; la trasformazione intercorsa negli '90 ha lasciato, infatti, immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dalla Cassa forense rispetto ai suoi iscritti.

Secondo quanto previsto da suo **Statuto**, la Cassa forense persegue le seguenti **finalità**:

- assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità ed ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dell'art. 38 Cost. ed in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- erogare assistenza a favore degli iscritti indicati nell'art. 6 e dei loro congiunti, nonché di altri aventi titolo, secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- gestire forme di previdenza integrativa e complementare nell'ambito della normativa generale vigente.

Costituiscono **organi** della Cassa, i quali durano in carica **quattro anni**:

- il **presidente**, eletto dal comitato dei delegati tra i suoi membri;
- il **vicepresidente** e il **vicepresidente vicario**, eletti dal Consiglio di amministrazione;
- il **comitato dei delegati**, composto da 80 componenti eletti tra gli avvocati iscritti alla Cassa Forense e all'albo da almeno 5 anni, dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti ex art. 13 Statuto;
- il **Consiglio di amministrazione**, composto dal presidente, dal vicepresidente e da 10 consiglieri eletti dal comitato dei delegati;

- la **giunta esecutiva**, composta dal presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti;
- il **collegio dei sindaci**, nominato con **decreto del Ministero di Giustizia** e composto da 5 membri designati rispettivamente dai Ministeri della Giustizia, del Lavoro, dell'Economia e delle Finanze e 2 dal Consiglio Nazionale Forense (eletti tra gli iscritti alla Cassa).

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il **Presidente** rappresenta, anche in giudizio, la Cassa; convoca e presiede il **consiglio di amministrazione**, la **giunta esecutiva** e il **comitato dei delegati**; in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari da sottoporre a successiva ratifica del consiglio di amministrazione; vigila sull'attuazione delle deliberazioni; delega i consiglieri al compimento dei singoli atti e in generale svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Nello svolgimento della propria attività il Presidente è coadiuvato da un **Vicepresidente**, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Quanto al **comitato dei delegati**, detto organo – suddiviso al suo interno in apposite **Commissioni** con compiti specifici – svolge innumerevoli funzioni tra le quali, a titolo esemplificativo (art. 11 Statuto): l'adozione di statuti, regolamenti e loro modifiche/integrazioni; l'approvazione dei bilanci preventivi e i consuntivi; la fissazione dell'entità dei contributi dovuti e delle modalità di corresponsione e le sanzioni; l'elezione del Presidente della Cassa e del Consiglio di Amministrazione.

Al **Consiglio di amministrazione** sono, invece, affidate ulteriori funzioni, tra cui quelle più importanti sono (art. 15 Statuto): la predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo; l'amministrazione e la gestione del patrimonio della Cassa Forense; l'assunzione di personale; l'attuazione delle delibere generali del comitato dei delegati; l'elezione del vicepresidente e dei componenti della giunta esecutiva.

Al consiglio compete, altresì, l'onere delle comunicazioni con i **Ministeri vigilanti**, tramite l'invio dei bilanci, delle deliberazioni sui criteri di individuazione e ripartizione del rischio degli investimenti e di quelle contenenti variazioni e integrazioni dello statuto, dei regolamenti o il testo di nuovi regolamenti per l'approvazione ministeriale. Anche alla **giunta esecutiva** – che in caso d'urgenza, sostituisce il consiglio di amministrazione in tutte le sue funzioni – sono affidate numerose funzioni, tra cui (art. 20 Statuto): la deliberazione sulle iscrizioni e cancellazioni alla Cassa Forense; la liquidazione dei trattamenti previdenziali; l'erogazione dei trattamenti assistenziali e di maternità; la deliberazione sui ricorsi presentati dagli iscritti avverso i provvedimenti degli uffici; la deliberazione sulle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione.

**Il collegio dei sindaci, infine, oltre ad** assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del comitato dei delegati e della giunta esecutiva, svolge funzioni di controllo dell'attività della Cassa Forense (art. 24 Statuto), vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ente e sul suo concreto funzionamento.

L'iscrizione alla Cassa forense è oggi **obbligatoria per tutti gli avvocati** (è, invece, **facoltativa** per i praticanti) e **contestuale all'iscrizione all'albo** (art. 21, co. 8, L.F. a mente del quale *"l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla cassa nazione di previdenza e assistenza forense"*). Dell'intervenuta iscrizione all'albo, infatti, i Consigli dell'ordine e il CNF daranno notizia alla Cassa forense, che a sua volta comunicherà immediatamente al professionista l'iscrizione alla Cassa.

Essa, inoltre, ha **carattere esclusivo**, non essendo ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa (art. 21, co. 10, L.F.).

Oltre all'**obbligatorietà dell'iscrizione**, i principi su cui si basa la previdenza forense sono:

- la **proporzionalità** della contribuzione;
- il **principio solidaristico**;
- il **sistema a ripartizione** e non a capitalizzazione (con il primo le contribuzioni sono fissate per far fronte ai bisogni attuali; con il secondo le contribuzioni sono fissate in previsione dei bisogni futuri);
- l'**autonomia dell'organizzazione previdenziale**.

Le **entrate** della Cassa sono costituite essenzialmente dalle **contribuzioni** degli iscritti e solo in minima parte dai frutti del patrimonio mobiliare e immobiliare pur posseduto dall'Ente previdenziale.

Le contribuzioni vengono liquidate sulla base delle dichiarazioni relative al volume d'affari e al reddito che gli iscritti alla cassa **devono** presentare ogni anno entro il 30 settembre; l'eventuale omissione di tale dichiarazione (e del relativo versamento), oltre a comportare l'applicazione di penali e sanzioni, può provocare, ove perdurante, la sospensione (amministrativa) dall'attività professionale da parte dell'Ordine, oltre all'apertura di un procedimento disciplinare ed eventuali sanzioni pecuniarie da parte dell'Ente previdenziale.

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense che concluso il lungo iter della Riforma Previdenziale di Cassa Forense.

Le principali modifiche introdotte possono essere così schematizzate:

- a) **Passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo**
  - Gli iscritti a partire dal 1° gennaio 2025, avranno diritto alla "pensione unica di vecchiaia contributiva", calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo
  - Mentre per gli iscritti antecedenti al 1° gennaio 2025, è prevista l'introduzione del sistema di calcolo contributivo "pro rata" delle prestazioni pensionistiche: una prima quota calcolata con il sistema retributivo vigente per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2024, e una seconda quota con il sistema contributivo, per le anzianità successive al 2024.

- b) **Requisiti per il diritto alla prestazione**
  - Rimangono invariati i requisiti per il diritto a pensione dei professionisti già iscritti, a cui si applica il regime di calcolo misto.
  - Per i professionisti cui si applica il regime di calcolo integralmente contributivo la pensione potrà essere ottenuta:
    - all'età di 70 anni con almeno 5 anni di contributi versati.
    - all'età di 65 anni con almeno 35 anni di contributi versati e un importo alla decorrenza almeno pari al trattamento minimo vigente nell'anno.
- c) **Riduzione dei contributi minimi**
  - Nel 2025 il contributo minimo soggettivo sarà di € 2.750,00 ed il contributo minimo integrativo sarà di € 350,00 euro. Nel 2024 i contributi sono stati rispettivamente di € 3.355,00 e € 850,00.
- d) **Agevolazioni**
  - Gli iscritti di età inferiore ai 35 anni versano per i primi 6 anni la metà del contributo soggettivo e integrativo minimi. Il versamento in misura ridotta comporta il riconoscimento dell'intero anno ai fini del diritto alle prestazioni.
- e) **Revisione aliquote contributive**
  - Il contributo soggettivo passa al 16% per il 2025, al 17% nel 2026 ed al 18% a partire dal 2027.
  - Il tetto reddituale del 2025 è pari a € 130.000, oltre il quale continua ad essere dovuto il contributo del 3%.
  - Il versamento della prima rata è stato posticipato al 30 settembre, unificandolo con il termine previsto per la presentazione del modello 5.
- f) **Pensionati attivi**
  - Per i pensionati di vecchiaia che proseguono l'attività lavorativa, l'aliquota contributiva aumenta al 12% del reddito professionale netto ai fini IRPEF.
  - A tale incremento fa fronte la reintroduzione dei supplementi triennali di pensione con il riconoscimento per la determinazione del montante della metà del contributo versato.
- g) **Modulare volontaria**
  - La percentuale della contribuzione modulare volontaria massima sale dal 10% al 20% del reddito netto professionale entro il tetto reddituale. Un istituto che consente su base volontaria, con piena deducibilità per i professionisti che non si avvalgono del regime forfetario, di migliorare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche;
- h) **Integrazione al minimo**
  - L'importo del trattamento minimo è stato gradualmente adeguato in coerenza con la riduzione del contributo minimo. Sarà 12.500 euro tra il 1°